STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 11 del 20/01/2021

Identificativo Atto n. 13

Oggetto:

ORDINANZA COMMISSARIALE 29 APRILE 2019, N.486 "SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER IL RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DI UFFICI, DI ARCHIVI O DI MAGAZZINI PUBBLICI TEMPORANEI IN ATTESA DEL RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE SEDI RESE INAGIBILI O DISTRUTTE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, NONCHÉ PER I RELATIVI ADEGUAMENTI E TRASLOCHI" – LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MOGLIA DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche

amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

VISTA in particolare l'Ordinanza Commissariale Ordinanza n.486 del 29 aprile 2019 "*Sostegno agli enti locali per il ristoro delle spese sostenute al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali – Erogazione di contributi ai comuni per la locazione di immobili adibiti a sedi di uffici, di archivi o di magazzini pubblici temporanei in attesa del ripristino definitivo delle sedi rese inagibili o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché per i relativi adeguamenti e traslochi*", con la quale si è preso atto della necessità di prevedere ad una copertura, anche parziale, delle maggiori spese sostenute dai Comuni per la locazione, l'adeguamento ed i traslochi inerenti sedi di uffici pubblici, di archivi o di magazzini temporanei, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali così come pre-esistenti agli eventi sismici del maggio 2012; nonché sono state emanate le relative regole per la concessione e gli importi massimi di detti contributi.

DATO ATTO che la succitata Ordinanza n.486 – tra l'altro – prevede espressamente:

- la raccolta a carico della *Struttura Commissariale*, entro e non oltre il 1° luglio 2019 a pena di esclusione dal beneficio, delle istanze di contributo inviate dagli Enti Locali interessati;
- la tipologia delle spese ammissibili ed il relativo periodo di eleggibilità delle spese sostenute;
- le modalità di effettuazione, da parte della *Struttura Commissariale*, delle istruttorie tecnico-amministrative di effettiva ammissibilità al contributo relative alle istanze presentate dagli Enti interessati;
- le modalità per l'assegnazione dei contributi e la contestuale liquidazione agli Enti beneficiari - da parte della stessa *Struttura Commissariale* - di una prima trance a

rimborso delle somme esposte e regolarmente rendicontate fino al 31 dicembre 2018 e di una seconda trance a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, da inviarsi entro e non oltre il 15 febbraio 2021.

DATO ATTO altresì del fatto che, ai sensi del disposto della citata Ordinanza n.486, i contributi in argomento sono concessi per il ristoro, anche in misura parziale, delle maggiori spese che gli Enti Locali abbiano dovuto sostenere per canoni di locazione di immobili o di strutture temporanee adibiti ad uffici, archivi e magazzini pubblici ovvero per adeguamenti tecnologici e/o per il trasloco di mobilio, fascicoli e dotazioni, riferiti a contratti stipulati dal Comune richiedente dopo la data degli eventi sismici e sostenuti a far tempo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, che:

- riguardino immobili o MAP locati per insediare uffici, archivi e magazzini pubblici temporanei atti a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e sostitutivi delle sedi originarie rese inagibili dagli eventi sismici del maggio 2012 e tutt'oggi inagibili;
- non siano già stati oggetto di altre forme di contribuzione o ristoro totale a medesimo titolo, nel qual caso sarà possibile riconoscere la differenza rimasta a carico del comune stesso, previa completa rendicontazione dei contributi ricevuti.

RICORDATO che il contributo in argomento è riconoscibile fino all'occorrenza del 100% della spesa ammissibile, prevedendo altresì - in caso di disponibilità economica insufficiente - la riparametrazione percentuale dell'entità del contributo fra tutti gli Enti aventi diritto.

RICORDATO che, entro i termini prescritti del 1° luglio 2019, sono giunte alla Struttura Commissariale n.2 istanze di contributo e più precisamente da parte di:

- Comune di Moglia – protocollo n.5288 del 10 giugno 2019, contenente n.4 richieste;
- Comune di San Giacomo delle Segnate – protocollo n.3953 del 27 giugno 2019, contenente n.1 richiesta.

DATO ATTO del fatto che, a seguito della prevista istruttoria tecnico-amministrativa di effettiva ammissibilità al contributo condotta dai funzionari della Struttura Commissariale, con proprio precedente decreto 10 gennaio 2020, n.5, è stato riconosciuto ed assegnato al Comune di Moglia un contributo complessivo di € 128.569,34, nonché contestualmente erogata una prima *tranche* pari a € 101.436,38.

DATO ATTO altresì del fatto che detta prima erogazione era inerente all'intero contributo ritenuto riconoscibile per le attività:

- *A – Locazione Sede Comunale Provvisoria di Via IV novembre 21/C* (Anno 2016),

per € 14.642,40 e

- *C – Adeguamento stabile di P.zza Di Vittorio ad uso uffici comunali provvisori* (Anno 2016), per € 46.094,54;

mentre per l'intervento "*B – Locazione Magazzino Comunale Provvisorio di Via De Amicis, 90 (Anni 2016-2020)*", a fronte di un contributo riconosciuto di € 67.832,40, si era provveduto a saldare – così come prescritto dalla citata Ordinanza Commissariale n.486 – soltanto una prima *tranche* di € 40.699,44, inerente gli importi per locazione già sostenuti fino al 31 dicembre 2018, rinviando il saldo ad una seconda *tranche*.

PRESO ATTO del fatto che il Comune di Moglia ha trasmesso, con nota p.e.c. del 7 gennaio 2021, protocollo n.0000167/2021, la prescritta rendicontazione finale relativamente all'intervento ammesso a finanziamento "*B – Locazione Magazzino Comunale Provvisorio di Via De Amicis, 90 (Anni 2016-2020)*", inviando le pezze giustificative regolarmente quietanzate per i canoni di locazione degli anni 2019 e 2020.

ATTESO che, con la medesima nota, il Comune di Moglia ha altresì trasmesso anche pezze giustificative di spesa relative alla "*attivazione degli uffici nella sede Comunale*", intervento non contemplato nell'Ordinanza Commissariale n.486 e conseguentemente non valutabile in questa sede.

PRESO ATTO altresì delle attività istruttorie tecnico-amministrative di effettiva ammissibilità al contributo, condotte dai funzionari della *Struttura Commissariale*, dalle quale si evince che il Comune di Moglia, relativamente all'intervento finanziato "*B – Locazione Magazzino Comunale Provvisorio di Via De Amicis, 90 (Anni 2016-2020)*", ha regolarmente prodotto spese per complessivi € 27.669,66, delle quali € 138,00 imputabili ad imposte di registro e pertanto non ammissibili ai sensi della citata Ordinanza n.486.

DATO ATTO del fatto che il contributo residuo assegnato ammonta a € 27.132,96, a fronte di spese ritenute ammissibili e regolarmente rendicontate pari a € 27.531,66.

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta per la parte ammissibile al contributo.

RITENUTO conseguentemente di poter procedere all'erogazione dell'intero contributo residuo assegnato al Comune di Moglia con il proprio precedente decreto n.5/2020, per un importo complessivo € **27.132,96**.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed

intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'articolo 2 del citato d.l. n.74/2012, capitolo 706.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ASSESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto e fare proprie le attività istruttorie tecnico-amministrative di effettiva ammissibilità al contributo, condotte dai funzionari della *Struttura Commissariale* relativamente alla rendicontazione finale presentata dal Comune di Moglia con propria nota p.e.c. del 7 gennaio 2021, protocollo n.0000167/2021;

2. di liquidare conseguentemente in favore del Comune di Moglia (MN), a parziale rimborso delle somme esposte e regolarmente rendicontate fino al 31 dicembre 2019 per l'intervento finanziato "*B – Locazione Magazzino Comunale Provvisorio di Via De Amicis, 90 (Anni 2016-2020)*", la somma € **27.132,96**, corrispondente all'intero contributo residuo assegnato a detto Comune con il decreto del Soggetto Attuatore 10 gennaio 2020, n.5;

3. di imputare la suddetta spesa sul *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, al capitolo 706;

4. di trasmettere il presente atto al Comune interessato, nonché di pubblicare lo stesso nel *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia* (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge